

a seguito delle su riferite decisioni, nei giorni scorsi le università hanno iniziato a dare esecuzione alle decisioni del Consiglio di Stato, revocando l'iscrizione agli studenti ammessi in forza della sospensiva, con conseguente loro allontanamento dai corsi;

già è in sede di esame alla Commissione cultura del Senato una proposta di legge presentata dal gruppo di Alleanza nazionale, dichiarata urgente, ed avente oggetto una sanatoria delle su riferite posizioni;

analoghe proposte di legge sono state presentate dai gruppi di Alleanza nazionale e dell'UDR alla Camera dei deputati —;

se non sia opportuno, per evitare gravi danni agli studenti già esclusi dai corsi ed a quelli che lo saranno inevitabilmente in seguito, adottare iniziative finalizzate alla convalida delle iscrizioni in corso;

se non ritenga opportuna una celere decisione sulle proposte di sanatoria attesa l'irreparabilità delle conseguenze che investiranno migliaia e migliaia di studenti. (3-03973)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

PAMPO. — *Ai Ministri per le politiche agricole, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'eccezionale grandinata abbattutasi nei giorni 15 e 16 giugno ultimi scorsi sulla Puglia ed in particolare sui territori salentini di Carmiano, Copertino, Galatina, Guagnano, Monteroni, Novoli ed altre località, non ha precedenti;

centinaia di famiglie-coltivatrici hanno avuta distrutta totalmente la propria produzione olivicola, orticola e viticola;

le dimensioni e la violenza con cui si è abbattuta la grandine, nonché il desolante spettacolo offerto all'occhio umano, conferma la totale distruzione del raccolto annuale;

i danni arrecati alle colture sono ingenti e, purtroppo, faranno sentire la loro gravità anche negli anni a venire —;

quali eccezionali provvedimenti intendano adottare e che tipo di misure straordinarie vogliono assumere per dare concrete risposte ai danni arrecati dal disastroso evento alle famiglie-coltivatrici pugliesi;

se non ritengano utile quanto urgente predisporre il necessario per accelerare tutte le procedure affinché quanto viene deciso pervenga, al più presto, agli stessi danneggiati dall'infausta calamità naturale. (5-06394)

ZAGATTI, DE CESARIS, LORENZETTI, GALDELLI e CASINELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 19 della legge 13 maggio 1999 n. 133, prevede che le disposizioni previste dall'articolo 57 della legge n. 392 del 1978 si applicano alle istanze di fissazione dell'esecuzione presentate dal conduttore ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge n. 431 del 1998, e ai procedimenti di opposizione previsti dallo stesso articolo 6 commi 3 e 4;

il chiaro intento dell'articolo 19 della legge n. 133 del 1999 è di esentare dall'imposta di bollo e di registro le istanze di fissazione dell'esecuzione di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge n. 431 del 1998;

in molte cancellerie, ad esempio Roma, Firenze, Milano, l'articolo 19 della legge n. 133 del 1999 viene interpretato in maniera riduttiva addirittura arrivando ad

escludere quanto espressamente previsto ovvero l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro per le istanze di proroga;

tale fatto è stato denunciato dalle organizzazioni sindacali degli inquilini e sta creando inquietudine e preoccupazione tra le famiglie soggette a sfratto che in questo modo vedono aumentare la spesa per le istanze di fissazione dell'esecuzione in maniera considerevole;

le famiglie più colpite sono quelle appartenenti alle fasce più deboli come quelle di: anziani pensionati, con portatori di handicap, con redditi bassi, cassaintegrati o con presenza di minori, che potevano richiedere una proroga di diciotto mesi;

è necessario un intervento urgentissimo in quanto le istanze di cui all'articolo 6, commi 3 e 4 della legge n. 431 del 1998 dovranno essere obbligatoriamente depositate tra il 28 giugno e il 27 luglio del corrente anno -:

se non ritenga necessario e urgentissimo emanare una circolare nella quale sia chiarito che l'esenzione dell'imposta di bollo e di registro non è soggetta a limitazioni e che riguarda tutte le istanze di fissazione dell'esecuzione presentate ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 maggio 1999 n. 133. (5-06395)

CÈ. - Ai Ministri per i beni e le attività culturali e di grazia e giustizia. - Per sapere - premesso che:

nel corso della partita valevole per l'accesso alla serie B, disputata tra Lumezzane e Pistoiese, in conseguenza dello scoppio di una bomba carta, lanciata da un tifoso, il portiere Borghetto del Lumezzane, in seguito ricoverato in ospedale, è stato costretto a lasciare il campo;

in data 15 giugno 1999, il giudice sportivo della serie C, Giuseppe Quattrocchi, giudicando privo di conseguenze il gesto del tifoso che aveva lanciato in campo la bomba carta, ha respinto il re-

clamo del Lumezzane, che chiedeva di ripetere la partita o di ottenere la vittoria a tavolino;

in seguito la Commissione disciplinare ha accolto il ricorso promosso dal Lumezzane avverso la decisione del giudice sportivo di cui sopra, ed attualmente si è in attesa della sentenza del CAF;

lascia quantomeno perplessi la differente valutazione espressa dai due gradi di giudizio, vista la presenza di dati oggettivi ed inequivocabili quali le immagini fotografiche, riportate dai mezzi di informazione, che evidenziano la reale potenzialità distruttiva della bomba carta;

inoltre, con riferimento alle ultime due partite disputate dalla squadra del Lumezzane, appare per lo meno curiosa la designazione degli arbitri, poiché l'arbitro della partita di finale, per quanto risulta all'interrogante, oggetto della presente interrogazione, sarebbe il fratello dell'arbitro, designato per la semifinale sostenuta dalla medesima squadra, che ha decretato, nel corso della citata semifinale, la squalifica di due titolari della squadra Lumezzane e, conseguentemente, la loro assenza nella partita di finale;

situazioni analoghe, verificatesi anche in passato, nel corso di svariate partite, minacciano la regolare esecuzione delle competizioni sportive;

è compito essenziale del Governo, pur nell'ambito dell'autonomia dello sport italiano, assicurare la credibilità del campionato nazionale di calcio a cui milioni di cittadini guardano con entusiasmo e su cui tanti interessi commerciali convergono -:

se non si ritenga opportuno sollecitare gli organismi competenti affinché venga fatta chiarezza sull'evento di cui in premessa ed al fine di evitare che situazioni analoghe abbiano a ripetersi, danneggiando gli scommettitori del totocalcio, totogol e delle scommesse sportive recentemente introdotte;

se non si ritenga opportuno adottare con urgenza un intervento di ordine gene-

rale quale l'istituzione di una commissione ministeriale di inchiesta, al fine di riportare sufficiente chiarezza nel mondo del calcio, sempre più al centro di enormi interessi economici e significativamente rilevante per il nostro erario. (5-06396)

MICHIELON. — *Ai Ministri dell'interno, per le politiche agricole e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nei primi giorni di giugno 1999 anche la provincia di Treviso, e soprattutto l'area del Vittoriese, è stata interessata dal maltempo, in particolare sono stati colpiti per ben due volte da forti grandinate i comuni di Vittorio Veneto, Revine Lago, Cison di Valmarino e Fregona;

per dare un'idea della violenza del secondo evento calamitoso, avvenuto martedì 8 giugno 1999, basta dire che la grandine era di grandezza pari ad una pesca tant'è che moltissime tegole di abitazioni sono state rotte dalla forza degli eventi e sono andati in frantumi non solo i vetri delle finestre delle case, ma anche i parabrezza delle auto. Il danno stimato solo per il comune di Vittorio Veneto è di circa 10 miliardi;

sono più che mai evidenti gli ingentissimi danni che le colture agricole hanno subito in conseguenza di quanto accaduto, soprattutto per quanto riguarda gli alberi da frutto e vigneti, tanto da far parlare di raccolti distrutti;

L'Ente provincia di Treviso ed i comuni sopraccitati hanno chiesto lo stato di calamità naturale in base alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale», la quale prevede, tra l'altro, disposizioni e stanziamenti per far fronte ai danni derivanti da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale alle infrastrutture, alle strutture aziendali o alla produzione agricola delle zone interessate, con esclusione di quella zootecnica;

in particolare, a norma dell'articolo 3, comma 1, della citata legge, hanno titolo a beneficiare degli interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva le aziende agricole, singole ed associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica e quella riguardante le produzioni oggetto di assicurazione;

il successivo comma 2 del medesimo articolo 3, individua le diverse tipologie di intervento e, tra queste, è prevista alla lettera b) l'erogazione di contributi in conto capitale ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli a titolo principale fino a 3 milioni di lire, elevabili a 10 milioni per le aziende che abbiano subito danni a impianti di colture specializzate protette, per la ricostituzione dei capitali di conduzione;

pur troppo la suddetta legge individua quali beneficiari solamente i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale. Si ritiene che tale indicazione sia estremamente restrittiva e penalizzante, soprattutto se valutata in ordine alla necessità di attuare azioni di salvaguardia della stabilità produttiva delle aziende agricole ricadenti in aree marginali e di realtà produttive finalizzate alla tutela delle produzioni tipiche;

la disposizione di legge in questione non sembra tener conto di quelle strutture produttive che, per dimensioni aziendali limitate da oggettive difficoltà legate alla natura dei suoli ed alla superficie coltivabile a disposizione e per limitata rilevanza delle produzioni ottenute, spesso poco conosciute e pertanto scarsamente valorizzate a livello di mercati, non possono garantire i requisiti minimi necessari per il conseguimento delle sopraindicate qualifiche previste dalla citata disposizione legislativa;

tale norma, di fatto, va a contraddire gli sforzi che vengono attuati dallo Stato per evitare che molte zone collinari si spopolino e si rivela ancora più assurda e paradossale visto che, escluso il comune di

Vittorio Veneto, tutti gli altri comuni citati rientrano nell'obiettivo 5b del Regolamento (CEE) n. 2081/93, ovvero zone rurali caratterizzate, tra i requisiti richiesti, da scarsa densità di popolazione o tendenza a consistente spopolamento;

nel comune di Fregona, ad esempio, il pregiato vino doc « Torchiato » è prodotto al 90 per cento da piccoli produttori, quegli stessi che, stante la vigente normativa, non avrebbero diritto ad alcuna indennità in caso di danni provocati da calamità naturali, nonostante siano proprio strutture produttive come quella di Fregona che garantiscono, con la loro presenza, un'adeguata salvaguardia, valorizzazione e promozione del territorio, in ordine alla tutela idrogeologica e alla possibilità di contenere fenomeni di dissesto legati all'abbandono della pratica e dei centri minori -:

se non ritengano necessaria un'estensione della previsione normativa vigente, individuando, quale soggetto beneficiario degli interventi disposti dalla citata norma, l'imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, pena il rischio di vedere ulteriormente spopolarsi le zone collinari che ad oggi sono abitate da persone più per affezione che per un reale utile economico derivato dalla coltivazione agricola. (5-06397)

SIMEONE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

nel corso di una visita effettuata il 19 maggio 1999 presso la casa circondariale di Livorno, l'interrogante - stimolato, tra l'altro, da una segnalazione dei rappresentanti sindacali Romeo Chierchia e Francesco Maniglia - ha constatato l'assoluta assenza di strumenti di tutela per il personale di polizia penitenziaria addetto a sezioni o reparti ospitanti detenuti ad alto rischio infettivo (in particolare, affetti da Aids o da epatite C), tanto che questi ultimi hanno spesso tentato, a volte riuscendovi, di porre in essere atti di aggressione finalizzati a trasmettere le patologie infettive al personale preposto alla custodia ed alla sorveglianza -:

quali iniziative intenda adottare con la massima sollecitudine al fine di apprestare adeguati meccanismi di tutela a beneficio degli operatori della Polizia penitenziaria preposti a sezioni o reparti ospitanti detenuti ad alto rischio infettivo presso la casa circondariale di Livorno.

(5-06398)

SIMEONE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

nel corso di una visita effettuata il 19 maggio 1999 presso la casa circondariale di Livorno, l'interrogante - stimolato, tra l'altro, da una segnalazione dei rappresentanti sindacali Romeo Chierchia e Francesco Maniglia - ha constatato una serie di gravi carenze di ordine strutturale e logistico;

in particolare, l'interrogante ha verificato che il camminamento del muro di cinta risulta totalmente disconnesso e non dotato delle previste apparecchiature per le segnalazioni luminose notturne;

assolutamente inadeguate, oltre a non essere conformi alle disposizioni di cui alle leggi n. 626 del 1994 e 46 del 1990, appaiono inoltre le garitte di guardia, il cui attuale stato è oggettivamente inidoneo a garantire non soltanto la sicurezza dell'Istituto ma la stessa incolumità degli addetti, ove si consideri che i vetri blindati sono completamente lesionati a causa di deformazioni strutturali;

risulta infine « non a norma » il sistema di illuminazione installato presso le sezioni; a tale riguardo, va segnalato che i « neon » colà collocati potrebbero essere facilmente prelevati ed utilizzati dai detenuti per recare offesa al personale di polizia od a coloro che accedono in Istituto in ragione del loro ufficio -:

se al Governo risulti - ed in quali termini - la situazione descritta in premessa;

quali iniziative intenda adottare con la massima tempestività al fine di ovviare alle descritte carenze che, nella loro oggettiva gravità, espongono la casa circon-

dariale di Livorno nel suo complesso e gli addetti, in particolare, a situazioni di inammissibile rischio. (5-06399)

SIMEONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che:

Romeo Chierchia e Francesco Maniglia, rappresentanti sindacali del Corpo di polizia penitenziaria, nel corso di un incontro svoltosi il 19 maggio 1999, hanno segnalato all'interrogante gravi deficienze nell'organico del Corpo addetto ai cosiddetti servizi a turno presso la casa circondariale di Livorno, indicando tra le cause, in particolare, il massiccio impiego di personale presso i servizi amministrativi -:

se al Governo risulti - ed in quali termini - la situazione descritta in premessa;

quali iniziative intenda adottare al fine di ricondurre a livelli di congruità e di efficienza la situazione dell'organico della Polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Livorno. (5-06400)

CONTENTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che:

la trasformazione del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura in quota di tariffa sta ponendo già da ora alcune questioni relative alla natura giuridica dell'obbligazione che graverà sui cittadini;

in particolare, si pongono due questioni: la prima, relativa all'applicabilità dell'imposta sul valore aggiunto al corrispettivo richiesto per l'attività di depurazione e fognatura;

la seconda concernente la doverosità del pagamento anche nel caso in cui al cittadino non sia reso alcun servizio o per carenza dell'impianto fognario o per mancato esercizio della depurazione delle acque;

analoghe questioni possono porsi per l'attività di smaltimento dei rifiuti;

ragioni di opportunità suggeriscono un immediato chiarimento sulle questioni sollevate -:

se le tariffe per il servizio idrico integrato e per quello della raccolta dei rifiuti siano suscettibili di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e, in caso affermativo, in quale misura percentuale;

se le tariffe per il servizio idrico integrato e per quello della raccolta dei rifiuti possano non essere corrisposte allorché le prestazioni correlate siano in tutto o in parte non effettuate come nel caso di mancato allacciamento alla fognatura o all'impianto di depurazione o come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti o di servizio svolto da terzi. (5-06401)

BUTTI e NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso che:

lo schema di decreto ministeriale sulla definizione degli organici - anni scolastici 1999-2000 e 2000-2001 - prevede per la provincia di Como per l'anno scolastico 1999-2000 una dotazione organica di 2061 docenti;

la specificità del territorio della provincia lariana, dove il 50 per cento è zona montana, nonostante la forte opera di razionalizzazione e concentrazione di scuole messa in atto negli anni scolastici precedenti, comporta la necessità ineludibile di deroghe rispetto ai parametri minimi previsti per l'assegnazione dell'organico;

è avvertita la necessità di fronteggiare con una forte presenza della scuola pubblica situazioni sempre più marcate di devianza minorile, che connotano soprattutto l'area della bassa comasca, al confine con la provincia di Milano, in relazione all'acutizzarsi del fenomeno della micro-criminalità;

i massicci flussi di immigrazione presenti nel comasco, zona-ponte verso la Svizzera e i paesi del centro-Europa, comportano che la scuola risponda a nuovi bisogni di accoglienza e formazione;

valutate le singole situazioni e preso atto che per garantire il funzionamento delle classi, per attuare l'integrazione scolastica degli alunni e la prosecuzione di alcuni progetti, relativi in particolare all'estensione del tempo scuola e alla sperimentazione dell'autonomia di cui al decreto ministeriale n. 251 del 1998, sono indispensabili per la nostra provincia di Como almeno i 2103 docenti già assegnati dal precedente decreto ministeriale n. 331 del 24 luglio 1998;

l'organico provinciale è stato definito e comunicato ai circoli didattici con decreto provinciale prot. 9397/P in data 1° giugno 1999, tenendo conto dei complessivi 2103 posti di cui al decreto ministeriale n. 331 del 1998 e di conseguenza gli organi collegiali hanno deliberato in merito all'utilizzo dei docenti, dando informativa alle famiglie circa le modalità organizzative per il prossimo anno scolastico;

un'eventuale modifica dell'organico comporterebbe ricadute molto negative sull'erogazione del servizio, con conseguente fortissima penalizzazione dell'utenza, che darebbe della scuola pubblica un'immagine di inefficienza e disorganizzazione;

le difficoltà gestionali si ripercuoterebbero sull'avvio del prossimo anno scolastico, in conseguenza del movimento magistrale già disposto sulla base dell'organico assegnato ad ogni circolo definito dal sopra citato decreto provveditoriale -:

quali urgenti iniziative intenda assumere affinché nel decreto di cui all'oggetto si tenga conto delle esigenze rappresentate e affinché per la provincia di Como vengano confermati, per l'anno scolastico 1999-2000, 2103 posti in organico per la scuola elementare. (5-06402)

BONO e MARINO. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

è stata recentemente approvata una normativa legislativa con la quale si intro-

duce il principio della « continuità territoriale » tra la Sardegna e le isole minori di Pantelleria e Lampedusa con il continente, avviando così a soluzione l'annoso problema di garantire agli abitanti delle citate Isole, nel campo dei trasporti, servizi sostanzialmente analoghi, sotto il profilo qualitativo e dei costi, a quelli medi nazionali;

a fronte degli ordinari disservizi aerei che con sempre maggiore frequenza si verificano nelle isole minori, proprio a causa di un assetto precario che la citata norma dovrebbe definitivamente consentire di superare, si registra addirittura una ricorrente interpretazione restrittiva della disposizione che rischia, se non immediatamente smentita, di trasformare una grande e attesa conquista sociale, in una beffa;

in particolare, pare emergere l'orientamento di limitare il principio della continuità territoriale per le isole di Pantelleria e Lampedusa ai collegamenti aerei con Palermo e non, come invece stabilisce la legge, con i principali aeroporti nazionali;

una tale applicazione riduttiva del principio, oltre ad essere del tutto illegittima, svuoterebbe totalmente di contenuto il principio della continuità territoriale per i cittadini delle isole minori, poiché la eventuale riduzione dei costi sulle tratte Pantelleria-Palermo e Lampedusa-Palermo, sarebbe vanificata dalle altissime tariffe delle tratte di collegamento da Palermo con i principali aeroporti nazionali, non essendo stata riconosciuta alcuna agevolazione in materia di continuità territoriale alla Sicilia -:

quali iniziative intendano intraprendere con urgenza per rimuovere ogni possibile capziosa e penalizzante interpretazione di una norma che va, piuttosto, applicata alla lettera con immediatezza e, pertanto, urgentemente garantire la concreta applicazione del principio di continuità territoriale tra le isole di Pantelleria e Lampedusa e gli aeroporti di Roma e Milano, quale elemento costitutivo ed es-

senziale non solo per lo sviluppo economico delle due isole, ma anche quale doveroso intervento sociale e civile per una loro effettiva integrazione in Europa;

quali iniziative, inoltre, intenda assumere per estendere doverosamente al più presto all'intero territorio siciliano il principio di continuità territoriale finora ingiustificatamente negato. (5-06403)

OLIVIERI. - *Al Ministro dell'ambiente.*
- Per sapere - premesso che:

il lago di Molveno è un lago alpino in provincia di Trento, posto nel profondo solco che separa il gruppo delle Dolomiti di Brenta dalla dorsale Paganella - Gazza. Gli immissari naturali sono il Rio di Masodi, Rio di Lambin e Rio di Ceda;

a regime normale non esiste emissario, le acque di deflusso filtrano attraverso il materiale della frana di sbarramento che lo originò in epoca postglaciale, per venire in luce più a valle e originare il torrente Bondai, tributario del Sarca;

questo lago ha una superficie di 3.270 mq. e rappresenta un importante elemento per il paese di Molveno, posto sulle sue rive e, pur non essendovi inserito, per il varco Adamello Brenta e per l'altipiano della Paganella;

conosciuto e rinomato fin dal secolo scorso per il colore smeraldo delle sue acque, per la possibilità di balneazione da maggio ad ottobre, per il suo costituire specchio naturale del gruppo centrale delle Dolomiti di Brenta, questo lago alpino, ha subito un forte degrado a seguito dei lavori eseguiti nel secondo dopoguerra e finalizzati allo sfruttamento idroelettrico;

da allora, mediante un *tunnel* realizzato sotto il monte Gazza, le acque del lago vanno dunque ad alimentare la centrale idroelettrica di Santa Massenza; nel lago viene dirottata, tramite un canale di gronda realizzato in galleria e lungo diversi chilometri sotto il gruppo delle Dolomiti di Brenta, parte delle acque del torrente Sarca nei due rami provenienti da Ma-

donna di Campiglio e dalla Valle di Genova, con una captazione realizzata nei pressi del paese di Carisolo (Trento). Lungo il percorso del *tunnel* vengono intercettati anche i torrenti Algone e Ambiez;

tali lavori furono effettuati sulla base di una concessione rilasciata dal ministero dei lavori pubblici alla società idroelettrica Sarca-Molveno (S.i.s.m.) alla quale è poi subentrata, a seguito della nazionalizzazione, l'Enel;

a livello locale queste opere rappresentarono una notevole opportunità occupazionale, anche se non mancarono le voci contrarie;

nel 1952 il lago venne svuotato completamente utilizzando idrovore, in quanto era già stato costruito il *tunnel* verso la centrale di Santa Massenza, con la conseguente immissione delle acque del Sarca e degli altri affluenti, con temperatura ben più basse delle precedenti; l'intero ecosistema subì profonde modifiche fra le quali la scomparsa del salmerino;

con rimpianto si parla delle bellezze di questa conca alpina, della quale se rimane la bellezza naturale della zona circostante, risulta invece irrimediabilmente sacrificata all'utilizzazione idroelettrica la sua parte più significativa, il lago: le sponde sono rese discontinue e piuttosto sgradevoli dalla variabilità di livello, l'inconfondibile colore azzurro è sparito per lasciare il posto alla lattiginosa opacità delle acque glaciali immessevi;

nel 1988 è stata approvata una nuova convenzione con l'Enel, in base alla quale sono stati stabiliti i livelli massimi e minimi di invaso e svasso del lago, i tempi di raggiungimento della quota naturale e gli obblighi di mantenimento della stessa nonché il passaggio, a prezzo « politico » a titolo di risarcimento dall'Enel al comune di Molveno dei beni immobili, terreni e fabbricati che erano stati acquisiti in previsione dell'ulteriore innalzamento del livello di invaso;

l'interrogante ha appreso in questi giorni dagli organi d'informazione e da

contati avuti con il sindaco del comune di Molveno, geometra Paolo Nicolussiche che la gestione del livello del lago da parte dell'Enel, in particolare in queste ultime settimane, viene attuata nel totale disprezzo delle più elementari norme di rispetto ambientale e delle modalità concordate, con continue variazioni altimetriche (anche giornaliere e che alle volte superano il metro), destinate a produrre pesantissime conseguenze su tutto l'ecosistema della zona, in particolare, ma non solo, per la riduzione della fauna ittica;

il sindaco di Molveno afferma che l'Enel adduce come motivazioni il fatto che intende operare ad una quota più bassa del normale livello di invaso, modificando quotidianamente tale quota, per disporre del massimo coltetto al fine di far fronte alle precipitazioni piovose di questo periodo, in termine di protezione civile -:

se non ritenga che tali variazioni di livello abbiano pesanti conseguenze sull'ambiente, ed in particolare possano sconvolgere l'ecosistema già in parte compromesso, del lago di Molveno;

se non reputi che tali cambiamenti improvvisi ed eccessivi di livello, possano sconvolgere la vita acquatica, soprattutto se si pensa alla deposizione delle uova da parte dei pesci, spesso destinata a non avere alcun esito proprio a causa delle continue oscillazioni;

se non concordi che il coincidere del massimo svasso con il periodo primaverile, quando gli ospiti si avvicinano per la prima volta allago ed alle località turistiche limitrofe a questo, rappresenti un brutto « biglietto da visita » per una zona dove il turismo è una delle fonti principali di reddito per la popolazione ivi residente;

se non ritenga che il comportamento adottato dall'Enel sia finalizzato esclusivamente al massimo sfruttamento, soprattutto in termini di profitto, delle acque del lago e non a problemi di protezione civile;

quale risposta si intenda dare all'amministrazione comunale di Molveno che si

sta adoperando per la salvaguardia del lago ed ai cittadini che hanno costituito un comitato « per il lago di Molveno »,

se non ritenga utile prendere in considerazione la possibilità di chiudere il canale di gronda che immette le fredde acque del torrente Sarca per evitare l'eccessivo invaso in caso di precipitazioni abbondanti, ricorrenti nella zona in trattazione;

se non ritenga che attuare un minore prelievo di acqua dal torrente Sarca comporti un beneficio per il torrente ed il suo alveo, che soffrono alquanto per la carenza di acqua;

se non ritenga veritiera l'ipotesi che diminuendo l'apporto dell'acqua a temperatura eccessivamente fredda e ricca di limo glaciale del torrente Sarca, si potrebbero ricreare le condizioni che si avvicinano, se non proprio corrispondono a quelle naturali, per il lago di Molveno, con possibilità di formazione della macroflora e un *habitat* adatto alla fauna;

quali provvedimenti, a breve termine, intenda porre in essere per fermare queste dannose oscillazioni di livello del lago di Molveno,

quali provvedimenti intenda adottare per evitare il degrado di questo specchio delle Dolomiti di Brenta. (5-06404)

OLIVIERI. - *Al Ministro delle finanze.*
- Per sapere - premesso che:

la nuova normativa in materia di fiscalità locale attribuisce alle amministrazioni comunali un importante ruolo nell'elaborazione delle politiche tributarie e richiede alle stesse un significativo sforzo soprattutto nell'analisi dei bisogni della comunità e del conseguente livello di spesa e del corrispondente prelievo nei confronti dei contribuenti;

in tale prospettiva si muove la recente tendenza alla diminuzione dei trasferi-

menti soprattutto di tipo automatico o storico e la loro progressiva sostituzione con meccanismi perequativi;

sempre in tale logica appare corretto che il Governo, d'intesa con la conferenza Stato, regione e province autonome e con la conferenza Stato-città, elabori delle politiche di contenimento del livello di indebitamento pubblico e di riduzione del disavanzo coinvolgendo tutte le amministrazioni in tale sforzo, in modo da ripartire il sacrificio sul maggior numero di contribuenti in una logica il più possibile perequativa;

si condivide in pieno la scelta normativa contenuta negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che attribuisce facoltà regolamentare alle amministrazioni locali e quindi consente alle medesime di poter modulare in relazione alla propria specificità e peculiarità la ripartizione del carico fiscale, in una logica di coinvolgimento, compartecipazione, responsabilità e perseguimento dell'obiettivo di equità fiscale;

sorgono notevoli dubbi e perplessità in ordine ad interventi normativi ed interpretativi diretti a limitare tale autonomia, soprattutto se essi determinano gravi sperequazioni ed ingiustizie sostanziali, che possono portare ad ingenerare un diffuso senso di rifiuto e, in qualche caso, di più o meno esplicito richiamo alla ribellione fiscale, e ci si riferisce in particolare alla definizione del concetto di « ruralità » dei fabbricati ai fini fiscali, che porta ad una « generalizzata ed ingiustificata » esenzione in materia Ici se tale impostazione può essere condivisa a livello nazionale che si caratterizza per un diverso sistema di calcolo del reddito agrario e dominicale già imponibile ai fini Irpef, e se l'esenzione può essere comprensibile in determinati contesti, ad esempio con riferimento ad aree marginali o particolarmente svantaggiate, o ancora in particolari momenti di difficoltà in rapporto alla stagionalità e alla settorializzazione dell'agricoltura, essa non lo è ordinariamente per gran parte dei comuni del Trentino -:

se non si ritenga che il sistema esecutivo posto genericamente in atto senza alcun correttivo possibile, di adattamento alle particolarità delle situazioni locali, non sia corretto, risultando che solo in via incidentale il soggetto di riferimento diviene l'agricoltore;

se non si reputi utile estendere la potestà regolamentare delle amministrazioni comunali alla possibilità di concedere o meno l'esenzione per ruralità - anche stagionale - del fabbricato, tenendo conto delle esigenze di gettito del comune e di ripartizione equa del carico tributario fra i contribuenti;

se non si concordi che i predetti interventi normativi ed interpretativi in materia di agevolazioni all'agricoltura che non offrono un buon servizio al settore che deve trovare in un'equa compartecipazione uno dei presupposti di legittimazione nelle comunità, e contestualmente impediscono alle amministrazioni locali di far fronte alle proprie esigenze di gettito tributario e di attuare una efficace, corretta ed equa politica tributaria in ottemperanza al canone costituzionale della « capacità contributiva » intesa come individuazione di fattispecie di materia imponibile sulla base delle reali potenzialità reddituali e produttive;

se non ritenga necessario un intervento normativo diretto ad attribuire e riconoscere ai comuni autonomia regolamentare certa sulle scelte da operare in ordine al riconoscimento delle esenzioni per i fabbricati adibiti a scopo agricolo;

se si reputi che le opportunità elencate all'articolo 59, primo comma, del decreto legislativo n. 446 del 1997, potrebbero essere modificate nel senso di consentire ai comuni di disporre, in tutto o parte, l'esenzione dell'imposta per i fabbricati destinati all'attività agricola definendo le condizioni oggettive e soggettive nonché le eventuali limitazioni per l'ottenimento del diritto all'esenzione. (5-06405)

BOVA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per sapere — premesso che:

lungo la strada a scorrimento veloce Jonio-Tirreno, all'altezza dello svincolo di Cinquefrondi-Polistena (Reggio Calabria), nei giorni scorsi, si sono verificati due incidenti stradali con il triste bilancio di quattro morti e di numerosi feriti;

la stessa arteria, dal giorno della sua apertura al traffico (nove anni fa), è teatro di numerosi incidenti stradali con un impressionante elenco di vite umane vittime, oltre che dell'alta velocità, della caratteristica della struttura viaria inadeguata a sopportare il tipo e la mole di traffico che vi transita;

la strada Jonio-Tirreno è sprovvista dei necessari accorgimenti tecnici previsti per questo tipo di arteria: illuminazione precaria degli svincoli e delle gallerie; manto stradale usurato; *guard-rail* assolutamente fuori norma e strumenti di protezione insufficienti; canali di scolo delle acque piovane intasati; galleria di valico della lunghezza di tre chilometri e mezzo interessata da continue infiltrazioni d'acqua;

a distanza di nove anni non è stato ancora completato il tratto di strada nel punto in cui la Jonio-Tirreno si innesta, all'altezza di Rosarno (Reggio Calabria), con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, per cui il traffico proveniente dal versante jonico-reggino una volta percorsa l'arteria a scorrimento veloce si immette in un vero e proprio imbuto stradale teatro di numerosi incidenti;

più volte è stato denunciato al ministero interrogato e alle altre autorità locali interessate lo stato di completo abbandono in cui versa l'unica arteria che collega il versante jonico-reggino con la Salerno-Reggio Calabria —:

quali iniziative intenda adottare per rimuovere le cause che determinano tali incidenti e garantire una adeguata manutenzione di questa importante arteria stradale;

se non ritenga, infine necessario provvedere ad un intervento finanziario tale da consentire il raddoppio dell'assetto stradale attraverso la costruzione di una seconda corsia essendo la stessa arteria già vecchia rispetto alle esigenze di traffico sin dalla sua inaugurazione in quanto è stata realizzata dopo trent'anni dalla progettazione. (5-06406)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel nostro Paese l'assistenza garantita ai malati psichici ed agli handicappati si rivela il più delle volte inadeguata, insufficiente e, soprattutto, carente rispetto alle strutture previste dagli altri Paesi dell'Europa, essendo spesso svolta all'interno di centri non sufficientemente attrezzati perché per la gran parte sono strutture di volontariato e di assistenza sociale che spesso non prevedono gli adeguati programmi di riabilitazione che dovrebbero accompagnare la degenza nelle strutture di ricovero per gli ammalati;

in Italia, ancora, gli stessi centri di salute mentale e le strutture amministrative a cui queste dovrebbero far capo non riescono a garantire la giusta assistenza neanche a chi desidera aiutare i soggetti malati o alle famiglie dei pazienti non essendo correttamente informati circa il quadro normativo di riferimento e lo stato d'attuazione delle stesse norme;

specificatamente ci si riferisce al decreto attuativo della legge n. 162/1998 recante modifiche alla legge n. 1047/1992 — legge quadro sull'handicap — destinato a regolare le modalità ed i criteri per la presentazione e la valutazione dei progetti sperimentali di assistenza presentati da famiglie, associazioni, fondazioni ed organizzazioni non di utilità sociale (Onlus) e la relativa ripartizione dei fondi ed in merito al quale esiste un profondo *gap* d'informazione anche all'interno delle strutture competenti;

risulta all'interrogante che in materia di assistenza ai malati psichici, inoltre, non abbia trovato applicazione la legge finanziaria del 1998 laddove prevedeva che a favore dei soggetti privi di reddito o con figli, impossibilitati a provvedere al proprio sostentamento per cause psichiche, fisiche o sociali fosse istituito un reddito minimo con apposito decreto legislativo da emanare entro 6 mesi —:

quale sia al momento attuale lo stato della messa a punto dei progetti sperimentali di cui alla legge n. 162/1998, e a che punto sia la ripartizione dei fondi ed il trasferimento degli stessi alle regioni al fine di rendere concretamente possibile l'avvio dei progetti;

se il Governo ed i Ministri interrogati non ritengano opportuno disporre un'indagine al fine di accertare il funzionamento dei canali d'informazione dagli organi centrali a quelli periferici d'assistenza al fine di porre questi ultimi nelle condizioni di fornire il giusto supporto tecnico e normativo agli stessi malati ed alle loro famiglie che in seguito alla chiusura dei manicomi si trovano per lo più allo sbarraglio;

quali opportuni provvedimenti intendano assumere al fine di porre l'Italia al passo con gli altri Paesi europei in materia di assistenza ai malati psichici ed alle persone affette da *handicap* e come valutino, a fronte delle moltissime denunce presentate al tribunale dei diritti del malato da parte delle associazioni del settore e delle famiglie degli ammalati, la necessità di una riforma organica in materia.

(5-06407)

CAVERI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

da notizie raccolte in via informale, vi è purtroppo la conferma che da parte del ministero della sanità si sta procedendo molto a rilento nella elaborazione dei decreti attuativi della legge sui trapianti (legge n. 91 - 1° aprile 1999), per la cui emanazione, sembra, si prevedono tempi

lunguissimi che andranno ben oltre i termini finali stabiliti per ciascun decreto della stessa normativa;

non pare, sembri destinato a migliorare l'avvio di una campagna straordinaria sui trapianti che il quarto comma dell'articolo 23 impone di promuovere sin dal giorno successivo l'entrata in vigore della legge;

attendono, inoltre di essere nominati fondamentali organi tecnici quali il nuovo direttore generale del centro nazionale per i trapianti ed i nuovi membri della Consulta permanente presso l'Istituto superiore della sanità;

poiché in alcuni ordini del giorno, accolti dal Governo, la Camera ed il Senato impegnano l'esecutivo a procedere con urgenza sulla strada attuativa della normativa, e si sottolinea la necessità che il Parlamento attui un controllo sull'operato del Governo, in ordine all'elaborazione di decreti, il Forum nazionale delle associazioni, che comprende: associazione malati di reni; Tribunale per i diritti del malato Nucleo mobile dializzati di Roma; A.N.E.R.C. associazione nefropatici emodializzati trapiantati regione Campania; A.N.T.O. associazione nazionale trapiantati di organi; A.P.R.O. associazione pazienti riceventi organi; A.S.P.T. movimento d'opinione sì al trapianto; A.N.T.E. associazione nazionale trapiantati epatici; A.S.E.T. associazione sarda emodializzati e trapiantati; A.T.T.O. associazione toscana trapianti d'organo; T.R.I.O. Italia organizzazione internazionale per i trapianti; A.N.D.O.V. associazione nazionale donatori di organi tra viventi; A.S.I.T. associazione sud Italia trapiantati; A.T.O.M. associazione malati trapiantati d'organo; A.P.T.O. associazione pro trapianti d'organo, chiede che i tempi vengano sveltiti al massimo —:

quali notizie abbia in merito il Governo e quali iniziative si intendano prendere per evitare che la legge sui trapianti, appena riscritta, rimanga sulla carta.

(5-06408)

CONTENTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

lo Stato, fin dagli anni trenta, ha vantato diritti di proprietà sull'area lagunare intestata, nel vigente regime tavolare, all'amministrazione comunale di Grado (Gorizia);

in seguito alla pretesa, si è anche sviluppato un contenzioso davanti agli organi giudiziari competenti che si sono espressi per la illegittimità dell'intavolazione richiesta dall'amministrazione statale precisando che, ai fini del requisito della demanialità di un bene, non è sufficiente che quest'ultima sia dichiarata unilateralmente dagli organi pubblici in caso di opposizione o disaccordo del privato possessore essendo, allo scopo, necessario un vero e proprio giudizio di merito;

in particolare, non risulterebbe idonea all'intavolazione neanche la procedura prevista dall'articolo 32 del codice della navigazione;

recentemente, il giudice tavolare (pretore di Monfalcone) ha restituito la domanda avanzata dallo Stato per l'iscrizione, a proprio favore, dell'intera laguna di proprietà del comune di Grado ribadendo il principio circa l'inefficacia di atti dichiarativi provenienti dalla pubblica amministrazione, come i verbali di conterminazione lagunare, necessitando un ordinario giudizio civile;

sulla scorta di tale decisione, il comune di Grado ha diffidato l'amministrazione competente dal porre in essere atteggiamenti contrastanti con tali pronunciamenti della magistratura ricevendone una chiara risposta in senso contrario da parte dell'Avvocatura dello Stato;

il conflitto non tende a chiarirsi determinando gravissime incertezze sul piano giuridico con risvolti facilmente intuibili;

le ragioni dell'amministrazione comunale interessata sembrano poggiare su solide basi che confermerebbero il possesso, da tempo immemorabile, dell'intera area

lagunare, circostanza pacifica anche alla luce della successiva entrata in vigore del codice civile e di quello della navigazione che individuano i beni demaniali —:

se non ritenga legittime le ragioni avanzate dal comune di Grado in ordine alla proprietà vantata da quest'ultimo sull'area lagunare;

sulla scorta di quali eventuali ragioni diverse si siano adottate iniziative per ottenere l'iscrizione tavolare dei beni in questione;

se, di fronte alle decisioni adottate dai competenti magistrati, ritenga corretto avvalersi dell'autotutela amministrativa invece di rivolgersi al giudice per dirimere la controversia ottenendo così una decisione definitiva;

se non ritenga, comunque, di trovare una soluzione definitiva in sede di confronto con l'amministrazione comunale di Grado dando atto dell'esistenza della situazione pregressa giustificata da motivazioni storiche oltre che giuridiche;

se ritenga opportuno l'atteggiamento assunto in materia e quali iniziative intenda adottare per porre fine allo scontro tra le amministrazioni pubbliche coinvolte.

(5-06409)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

TABORELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la dichiarazione dei sostituti d'imposta, nella nuova edizione, ha notevolmente ampliato il proprio contenuto, avendo recepito anche numerosi dati utili ai fini previdenziali ed assicurativi; ciò comporterà un maggiore impegno sia per le aziende sia per i soggetti che le assistono in tale incombenza;

l'inclusione del modello 770 nell'unico comporterà ulteriori problemi ope-